



COMUNE DI MOMO

Provincia di NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. avv. Sabrina FACCIO - Presidente	Sì
2. Riccardo PREVOSTI - Vice Sindaco	Sì
3. Lorenzo CORNALBA - Presidente	Sì
4. Giuseppe REGIDORE - Consigliere	Sì
5. Alessandro VAGADORE - Consigliere	Giust.
6. Valentina VARGIU - Consigliere	Sì
7. Adriano BELLE' - Consigliere	Sì
8. Erika PRANDI - Consigliere	Sì
9. avv. Michela LEONI - Consigliere	Sì
10. Cesare BENINI - Consigliere	Giust.
11. Angie Ivonne CERRUTI - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra Avv. Sabrina FACCIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **VICESINDACO** si riconfermano le aliquote del 2021, anche per il 2022

Ricordato che l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 24.12.2021 ha differito il termine di approvazione del Bilancio 2022-2024 al 31 marzo 2022, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 con la conversione del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 228/2021) convertito nella Legge n. 15 del 28.02.2022 che ha introdotto all'art. 3 il comma 5-sexiesdecies.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Richiamata la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020 che ha chiarito l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova imu a decorrere per l'anno di imposta 2021 con l'adozione del decreto di cui al comma 756 della Legge 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Dato atto che con delibera del consiglio comunale n. 06 in data 29.06.2020 è stato approvato il Regolamento della nuova IMU;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Preso atto che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 743, della Legge di Bilancio 2022, è prevista la riduzione al 37,5% della misura IMU per una unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- è prevista, inoltre, l'esenzione IMU, per i *"beni merce"* così come disposto dall'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 (Legge di Bilancio 2020) in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. La presentazione della dichiarazione IMU rimane comunque obbligatoria a pena di decadenza;
- Ai sensi dell'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021 nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.
- Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. *"Decreto Agosto"* che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in

sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 28.09.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25.05.2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU e ritenuto di confermare le aliquote IMU 2022 come dal seguente prospetto con la sola eccezione relativa all'introduzione obbligatoria dell'esenzione per i beni merce:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso - cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5 per mille – Detrazione € 200,00=
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
“Beni merce”	esenti
Terreni agricoli	9 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Ad eccezione dei D/10 rurali)	10,00 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

Con votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 8

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 1

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. **Di confermare**, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2022, confermate peraltro dell'anno 2021, con la sola eccezione relativa all'introduzione obbligatoria dell'esenzione per i “beni merce” come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota
Abitazione principale di lusso - cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5 per mille – Detrazione € 200,00=
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
“Beni merce”	esenti
Terreni agricoli	9 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Ad eccezione dei D/10 rurali)	10,00 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille

2. Di **demandare** al Responsabile del Servizio Tributi ‘l’inserimento della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge 160/2019, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14.10.2022 con il formato di cui al Decreto 20 luglio 2021 conferendo efficacia alla medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

Voti astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di **dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : Lorenzo CORNALBA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dott. Giovanni BOGGI

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE del Servizio Competente	In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE Momo, IL RESPONSABILE F.to: Dott.ssa Vecchio Tiziana
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario	In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE Momo, IL RESPONSABILE F.to: dott.ssa Valentina Biondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04-ott-2022, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Momo, li **04-ott-2022**

Il Messo Comunale
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Momo, li

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/04/2022

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni Boggi